

REGOLAMENTO (CE) N. 680/2002 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2002****che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede la concessione di restituzioni per taluni prodotti contemplati dallo stesso regolamento quando sono esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato V.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, ha introdotto modifiche alla nomenclatura combinata, in particolare per quanto attiene a taluni prodotti trasformati a base di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/2001.

- (3) Occorre quindi modificare l'elenco delle merci di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (4) È opportuno che le modifiche di cui sopra siano applicate contemporaneamente al regolamento (CE) n. 2031/2001.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.

ALLEGATO

All'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001 il testo:

«1905 30 – Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini»,

è sostituito dal testo seguente:

«– Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini:

1905 31 – – Biscotti con aggiunta di dolcificanti

1905 32 – – Cialde e cialdini».
